

# GIURISPRUDENZA AL VAGLIO

## CORTE COSTITUZIONALE 13 LUGLIO 2023 N. 143

Pres. SCIARRA - Rel. PROSPERETTI

*Compagnia Aerea Italiana S.p.a.* (avv. R. De Luca Tamajo e F. Bartolotta) c. *S.B. e altri* (avv. B. Starna e S. Di Giacomo) e c. *Presidente del Consiglio dei ministri* (avv. Stato G. De Bellis)

**Fonti normative – Rapporto di lavoro del personale di volo – Prescrizione estintiva – Principio di ragionevolezza – Impossibilità di esercizio del diritto – Infondatezza.**



RIASSUNTO DEI FATTI – Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in materia di spettanze retributive per periodi di ferie maturate da alcuni dipendenti della Compagnia Aerea Italiana s.p.a. dall'anno 2009 all'anno 2014, con ordinanza del 17 maggio 2022, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 937 co. 1 c. nav. relativo alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 co. 1 Cost. In particolare, secondo il remittente, l'art. 937 c. nav., laddove rinvia il decorso della prescrizione al momento dello sbarco successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe irragionevole in rapporto alla diversa decorrenza, in corso di rapporto, della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. applicabile ai rapporti di lavoro comuni assistiti da stabilità reale. Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, che i ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità della questione in quanto già decisa con la sentenza n. 354 del 2006, nonché la sua irrilevanza a seguito del recente orientamento della Corte di cassazione (Sentenza 6 settembre 2022 n. 26246) che ha sospeso la prescrizione dei diritti retributivi dei lavoratori comuni in corso di rapporto.

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, comma 1, c. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost. secondo la quale i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, poiché la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, giustifica il particolare regime di disciplina vigente nel settore (1).*

---

(1) V. la nota di I. ALVINO e F. CORBO, a pag. 135.

CONSIDERATO IN DIRITTO – Con ordinanza del 17 maggio 2022 (reg. ord. n. 138 del 2022) il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, c. nav., laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale.

2. Giova premettere che, con la sentenza n. 63 del 1966, questa Corte aveva stabilito il principio fondamentale che la prescrizione dei soli crediti retributivi di cui agli art. 2948, numeri 4) e 5), 2955, numero 2), e 2956, numero 1), c.c. decorresse per tutti i rapporti di lavoro privato dalla fine del rapporto, in quanto la mancata rivendicazione di un diritto retributivo avrebbe comportato una implicita rinuncia, in violazione dell'art. 36 Cost.

3. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, con la sentenza n. 174 del 1972 questa Corte aveva precisato che, per i rapporti cui si applicava la reintegrazione prevista dall'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi conservasse la sua normale decorrenza anche durante il rapporto di lavoro.

Tale sentenza aveva, così, limitato il principio fissato dalla sentenza n. 63 del 1966 in considerazione della sopravvenuta insussistenza del *metus* del licenziamento potendo il lavoratore fare ormai affidamento sulla tutela reale prevista dallo statuto dei lavoratori, che, di fatto, equiparava la tutela per il licenziamento illegittimo del lavoratore privato a quella prevista per i pubblici dipendenti.

4. I ricorrenti nel giudizio *a quo*, costituiti nel presente giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità della questione perché già decisa con sentenza n. 354 del 2006. I ricorrenti nel giudizio principale hanno anche eccepito il difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che ormai anche nel rapporto di lavoro ordinario la prescrizione decorre dalla fine del rapporto. Infatti, a seguito della L. 92/2012, con l'attenuazione delle tutele in caso di licenziamento, riviverebbe il *decisum* della sentenza n. 63 del 1966, secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi decorreva dalla fine del rapporto, e non più in corso di rapporto come aveva previsto la sentenza n. 174 del 1972.

In questo senso ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 26246 del 2022, che ha rilevato il *venir meno*, ad opera della legge n. 92 del 2012, dell'obbligatoria e piena reintegrazione del lavoratore a segui-

to di licenziamento illegittimo e ha dunque affermato la conseguente decorrenza della prescrizione di tutti i crediti retributivi dei lavoratori comuni dalla cessazione del rapporto di lavoro, non più assistito da quella tutela reale che la citata sentenza n. 174 del 1972 aveva individuato come giustificazione della decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.

Quali ulteriori eccezioni di inammissibilità, i ricorrenti hanno dedotto l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in relazione alla disciplina dei riposi e delle ferie del personale di volo; inoltre, la mancata considerazione della nuova disciplina normativa dei licenziamenti derivanti dalla L. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, oltre a determinare l'irrilevanza, comporterebbe anche l'inammissibilità della questione per erroneità del presupposto interpretativo costituito dalla persistenza delle diverse tutele, reale e meramente risarcitoria, a fronte di un licenziamento illegittimo.

5. Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate; quanto alla prima, va detto che la riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non ne comporta l'inammissibilità (*ex plurimis*, sentenza n. 160 del 2019; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).

Quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* ha adeguatamente argomentato sulla necessità di fare applicazione della norma denunciata, stante che comunque una parte del rapporto di lavoro è certamente precedente la L. n. 92/2012.

Attengono poi al merito, in quanto, nella prospettazione del giudice *a quo*, incidenti sull'irragionevolezza della norma censurata, le considerazioni relative all'attuale disciplina normativa dei licenziamenti e al regime giuridico dei riposi e delle ferie del personale di volo.

6. La questione non è fondata.

7. L'art. 937 c. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni.

8. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.

9. Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi.

Infatti, l'art. 937 c. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi.

10. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore.

E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un *metus*, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori.

Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una sola apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio.

È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale.

11. La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CAI spa, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda *ex art. 2112 c.c.*, al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria.

In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio

nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata.

12. In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall'evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall'art. 937 c. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore.

\*\*\*

#### **La «speciale» prescrizione dei crediti di lavoro dei naviganti (\*).**

SOMMARIO: 1. La prescrizione dei crediti di lavoro nel codice della navigazione. – 2. Il limite invalicabile della impossibilità o particolare difficoltà di esercizio del diritto. – 3. Il *revirement* della Corte di cassazione in tema di prescrizione per gli ordinari rapporti di lavoro e la «nuova ma solo apparente» questione di legittimità costituzionale.

1. *La prescrizione dei crediti di lavoro nel codice della navigazione* – La sentenza in commento affronta la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 937 c. nav. laddove prevede, per i crediti di lavoro del personale navigante, un termine biennale di prescrizione dell'azione, decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivo alla cessazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come si vedrà, uno dei profili di interesse della decisione consiste nel fatto di intervenire in un quadro generale della prescrizione dei crediti retributivi che a seguito degli apporti interpretativi della giurisprudenza di legittimità conseguiti all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 è profondamente mutato rispetto al precedente, come scaturito dagli interventi della Corte sul medesimo tema.

Nel seguito sarà pertanto svolto un esame della sentenza al fine di cogliere gli elementi di novità rispetto ai suoi precedenti nonché per valutarne le possibili implicazioni rispetto all'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità.

---

(\*) Pur essendo il contributo frutto di elaborazione comune degli Autori, in sede di stesura definitiva Ilario Alvino ha redatto il par. 1, Federica Corbo i par. 2 e 3.

timità sul regime «ordinario» di prescrizione.

Il regime di prescrizione dettato agli art. 373 (per il personale nautico) e 937 (per il personale di volo) del R.D. 30 marzo 1942 n. 327, presenta profonde differenze rispetto a quello previsto per i rapporti di lavoro «ordinari».

Innanzitutto, il termine di prescrizione è biennale anziché quinquennale. La decorrenza, poi, è sempre sospesa durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa ed è rinviata ulteriormente rispetto alla data di risoluzione del rapporto, poiché inizia a decorrere dalla data dello sbarco definitivo nel luogo di arruolamento o di assunzione. Quanto alla sfera di applicabilità, la prescrizione riguarda «tutti i diritti derivanti dal contratto di lavoro» e non solo quelli retributivi <sup>(1)</sup>.

Il sistema così delineato, che trova il suo fondamento nelle speciali situazioni che si creano nell'ambiente della navigazione, non è andato esente da critiche e con cadenza ormai ciclica viene posto al vaglio della Corte costituzionale sul sospetto, principalmente, di contrasto con l'art. 3 co. 1 cost.

Nonostante i dubbi di legittimità costituzionale di tempo in tempo sollevati, la Corte ha sempre confermato la piena vigenza della disposizione anche nel mutare del c.d. diritto vivente relativo alla prescrizione dei crediti retributivi di lavoro «comune».

L'ultimo tentativo è provenuto dal Tribunale di Roma che con l'ordinanza di rimessione del 17 maggio 2022 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 c. nav., in relazione all'art. 3 co. 1 cost., per l'irragionevole disparità di trattamento con la diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario assistito da stabilità reale <sup>(2)</sup>, che avviene in corso di rapporto e non, come per il personale navigante, alla sua cessazione.

2. *Il limite invalicabile della impossibilità o particolare difficoltà di esercizio del diritto* – Il giudice *a quo* ha ripreso il filo del discorso intessuto dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2006 n. 354 facendosi portavoce delle principali ragioni di insoddisfazione prospettate in dottrina <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> A. TORRENTE, *I contratti di lavoro della navigazione. Arruolamento e contratto di lavoro del personale di volo*, Milano, 1948, 241.

<sup>(2)</sup> Il sistema di riferimento dei «rapporti ordinari» è quello definitosi a seguito delle sentenze cost. 10 giugno 1966 n. 63; C. cost. 20 novembre 1969 n. 143; C. cost. 12 dicembre 1972 n. 174.

<sup>(3)</sup> Le principali critiche hanno riguardato la scarsa attualità della ratio giustificatrice posta dalla Corte a fondamento della decisione. In tal senso, A. VALLEBONA, *La prescrizione dei crediti nei naviganti: la questione non è chiusa*, in *Giur. cost.*, 2007, 6, 3742 ss. secondo il quale, quantomeno per i naviganti a tempo indeterminato, sarebbe venuta meno ogni concreta difficoltà di esercizio del diritto considerati i lunghi periodi di riposo di cui essi godono tra un viaggio (o volo) e l'altro, che ben gli consentirebbero, al pari degli altri lavoratori, di curare i loro interessi; per le medesime ragioni auspicava una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità per mutamento della situazione di fatto

Occorre, a questo punto, fare un passo indietro e tornare alla pronuncia del 2006. In quell'occasione la Consulta era stata investita della questione di legittimità costituzionale degli art. 937 e 373 c. nav. per la parte in cui non prevedevano che, per i rapporti nautici e di volo assistiti da stabilità reale il termine di prescrizione decorresse in costanza di rapporto.

Sostenevano i giudici rimettenti che a seguito dell'estensione della tutela della «stabilità reale» al personale del settore nautico ed aeronautico <sup>(4)</sup> si era determinata una sostanziale assimilazione del contratto di arruolamento al contratto di lavoro di diritto comune rendendo irragionevole la disciplina speciale in tema di prescrizione del personale navigante che, a parità di tutela, riservava a quest'ultimo un trattamento più favorevole.

La Corte costituzionale aveva rigettato le questioni in virtù di una autonoma *ratio* giustificatrice del regime differenziato: l'impossibilità, o la particolare difficoltà, di esercizio del diritto connesse alla fisica lontananza del personale nautico e di volo dal foro competente.

Orbene il Tribunale di Roma ha dubitato dell'attualità di tale impianto argomentativo sotto due profili: da un lato la molteplicità degli strumenti informatici e postali oggi disponibili consentirebbero al lavoratore di far valere le proprie pretese anche a distanza; dall'altro la disciplina privilegiata dei riposi del personale nautico, attribuendo maggiori spazi di riposo rispetto ai rapporti comuni, consentirebbe al lavoratore di attendere alle proprie esigenze extra-lavorative. Si sarebbe perciò determinato un mutamento della situazione di fatto tale da consentire il superamento delle difficoltà connesse all'esercizio del diritto prese anteriormente in considerazione e da far venir meno quella precisa causa di giustificazione che aveva legittimato la disciplina speciale.

Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sono stati, tuttavia, considerati dalla Consulta solo «apparentemente plausibili». In particolare, la Corte ha osservato che l'atto interruttivo della prescrizione, lungi dal concretarsi in un mero invio di mail, presuppone che l'interessato compia un delicato processo decisionale, che può richiedere anche un confronto con il proprio legale: attività difficili da affrontare «dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale».

La Corte, dunque, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale in ragione, ancora una volta, della specialità del rapporto di lavoro nautico, la cui

---

M. PELLICCIARI, *Lavoro nautico e prescrizione*, in *Mass. giur. lav.* 2007, I, 368; Ancora M. DE ROSA, *La prescrizione dei crediti dei lavoratori nautici: storia di un antico e dubbio privilegio*, in *ADL*, 4, 2007, 20979, pone l'attenzione sull'importanza dell'evoluzione tecnologica che avrebbe sensibilmente ridotto le difficoltà legate al «fatto della navigazione».

<sup>(4)</sup> Con le sentenze C. cost. 31 gennaio 1991 n. 41 e 3 aprile 1987 n. 96, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 10 L. 604/1966 e dell'art. 35 L. 300/1970 nella parte in cui non prevedevano, rispettivamente, l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali e del licenziamento disciplinare al personale marittimo e aereo.

modalità di esecuzione, caratterizzata da estrema mobilità, costituisce un concreto ostacolo all'esercizio dei diritti scaturenti dal rapporto, non solo di natura economica.

La decorrenza del termine biennale di prescrizione a partire dallo sbarco nel luogo di assunzione o di arruolamento diviene, quindi, necessaria per consentire al lavoratore di valutare appieno se e come tutelare i propri diritti che ritenga lesi: sotto questo profilo di particolare rilevanza è il passaggio in cui la Corte osserva che «anche a non voler considerare il *metus* [...] resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006».

Il richiamo al *metus* potrebbe suscitare dei dubbi, considerato, da un lato, che già la pronuncia del 2006 ne aveva escluso in radice la rilevanza rispetto al regime speciale del diritto della navigazione e, dall'altro, che neppure il giudice *a quo* vi ha fatto riferimento, avendo basato le proprie riflessioni circa la disparità di trattamento tra le due discipline, sul venir meno della difficoltà di esercizio del diritto e non, invece, sull'assenza di *metus* nei rapporti del personale navigante dotati di stabilità.

A ben vedere, però, il richiamo al *metus*, lungi da indebolire la *ratio* del trattamento differenziato, la irrobustisce<sup>(5)</sup>. Col citarlo, infatti, sembra che la Corte abbia inteso ribadire in questa sede che, quale che sia la dimensione dell'impresa, ed il conseguente regime di (non) stabilità, la mobilità che caratterizza la prestazione (e, quindi, la distanza tra il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e quello del foro competente) incide, per tutti ed indifferentemente, sulla pienezza e sulla «libertà autodeterminativa» del soggetto.

In questa chiave sembra debba essere letto il riferimento al tema della «ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi» che normalmente accompagna la decisione di aprire un contenzioso nei confronti del datore di lavoro e che svaluta la rilevanza della stabilità.

In altri termini vi potrà anche essere il *metus*, ma soprattutto vi è la problematicità di esercizio del diritto.

3. *Il revirement della Corte di cassazione in tema di prescrizione per gli ordinari rapporti di lavoro e la «nuova ma solo apparente» questione di legittimità costituzionale* – Al regime «speciale» di prescrizione dei diritti del personale navigante, rimasto il medesimo sin dall'entrata in vigore del codice della navigazione del 1942, si contrappongono i continui mutamenti del sistema di prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti «ordinari» di lavoro. Mutamenti con i quali il sistema speciale è inevitabilmente destinato confrontarsi.

Come anticipato, la particolarità della decisione in commento risiede nel fatto che essa si pone, da un punto di vista cronologico, sul confine tra il vec-

---

<sup>(5)</sup> In senso contrario, però, cfr. G. FRANZA, *Sulla prescrizione dei diritti dei naviganti e oltre: le acque sicure della Corte costituzionale e l'onda lunga del revirement della Cassazione*, in *Mass. giur. lav.* 2023, 596.

chio e il nuovo orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di regime di prescrizione dei crediti retributivi dei rapporti «ordinari».

Nella sentenza in commento la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere un dubbio di costituzionalità espressamente riferito (quantomeno in parte) alla disciplina *ante* l. 92 del 2012 ove la differenza tra lavoro ordinario e lavoro nautico risiedeva nel fatto che nel primo non operava la sospensione della prescrizione in corso di rapporto, mentre, nel secondo, sì.

In tale contesto il sistema appariva più favorevole per il lavoratore nautico rispetto a quello ordinario.

A distanza di pochi mesi dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, però, la Corte di cassazione ha radicalmente cambiato il suo orientamento in tema di prescrizione dei crediti retributivi e con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26246 ha stabilito, per tutti quei diritti non prescritti al momento della entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Orbene, nella prospettiva scaturita da tale pronuncia la situazione si prospetta in termini diametralmente opposti rispetto a quella precedente.

Difatti, a parità di sospensione del termine di prescrizione in corso di rapporto, il lavoratore nautico parrebbe essere sempre sfavorito considerato che a quest'ultimo si applicherebbe un termine biennale laddove nei rapporti comuni, invece, la prescrizione è sempre quinquennale.

Del resto, se, come affermato dalla sentenza in commento, la previsione di una prescrizione biennale è volta a compensare la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966 è evidente che con il mutamento determinato dal *revirement* dei giudici di legittimità detta abbreviazione del termine finisce con il rimanere orfana della contropartita che in origine la giustificava.

La questione si presenta, sotto un certo profilo, in termini analoghi al periodo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, divenendo nuovamente attuali quei dubbi di legittimità costituzionale prospettati in dottrina con riferimento all'art. 3 cost. e per l'irragionevole trattamento di miglior favore riservato, questa volta, al personale ordinario» rispetto a quello nautico <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> In questo senso D. GAETA, *La prescrizione*, in *Il lavoro della gente dell'aria*, Milano, 1984, 252-253; E. LUCIFREDI, *Nell'estinzione del rapporto: l'obbligo di rimpatrio, la prescrizione e i privilegi*, in *Il contratto di arruolamento*, Cedam, 1990, 155-156. Contra: A. MARESCA, *Prescrizione dei crediti di lavoro*, in *Apporto della giurisprudenza costituzionale alla formazione del diritto del lavoro*, Milano, 1988, 261, secondo il quale l'art. 373 cod. nav. conserverebbe, anche dopo la sentenza del 1966, una connotazione di maggior tutela poiché il legislatore, individuando la decorrenza del termine prescrizione nel rientro nel porto di arruolamento o di assunzione, ha considerato la posizione del lavoratore prima del rientro nel porto di arruolamento come ostativa all'esercizio dei diritti e conseguentemente preclusiva del decorso di prescrizione. Formula considerazioni analoghe L. MEN-

Può apparire singolare che la Corte non si sia espressa nella sentenza in commento anche in questa prospettiva diacronica. Vero è che la questione prospettata riguardava, «per una parte del rapporto», il tempo antecedente al 2012, ma vero altresì è che non di rado la Corte ha sfruttato l'occasione data da una certa ordinanza di rimessione per ricostruzioni più ampie di sistema.

Il silenzio della Corte potrebbe tuttavia essere interpretato come una implicita valutazione di irrilevanza della novità portata dal diritto vivente.

A suffragio di tale conclusione è necessario considerare il presupposto su cui si sono basate le decisioni della Consulta sul tema, ossia la specialità del rapporto del personale navigante rispetto a quello ordinario.

Il particolare intreccio di ragioni e di interessi sottesi agli art. 937 e 373 c. nav. porterebbe, infatti, ad escludere la prospettabilità di una questione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto al lavoro comune considerato che, per aversi violazione dell'art. 3 cost., è necessario che vi siano trattamenti diversi di situazioni identiche, laddove, in questa prospettiva, a venir meno sarebbe proprio l'identità di situazioni.

A tal proposito è utile richiamare quanto osservato dalla Corte Costituzionale nel 1973 <sup>(7)</sup> per giustificare il più breve termine di prescrizione di cui all'art. 373 c. nav. In quella occasione la Corte aveva fatto riferimento alle numerose peculiarità della disciplina dell'arruolamento, e soprattutto, «all'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella materia dei traffici marittimi, di esaurire al più presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso» sostanziandosi, all'interno del codice della navigazione, nell'applicazione di termini di prescrizioni, estinzione e decadenza, assai più brevi rispetto a quelli ordinari <sup>(8)</sup>.

Sarebbe dunque fuorviante confrontare il regime generale della prescrizione dei diritti di credito del lavoratore subordinato con quello speciale previsto dal codice della navigazione solo a partire dal tema del *metus*, che fonda la *ratio* del primo, ma non rileva nella ricostruzione del fondamento del secondo.

È evidente, infatti, che secondo la Corte costituzionale la regola posta dall'art. 937 c. nav. si è caratterizzata, sin dall'inizio, per il fatto di costituire una regola di compromesso tra contrapposti interessi (e cioè da un lato quello datoriale, alla certezza dei rapporti e dall'altro quello del lavoratore al consapevole esercizio dei suoi diritti) all'interno di un rapporto di lavoro che presenta

---

GHINI, *I contratti di lavoro nel diritto della navigazione*, Milano, 1966, 495-451.

<sup>(7)</sup> C. cost. 27 giugno 1973, n. 98, in *Riv. giur. lav.* 1973, II, 646.

<sup>(8)</sup> Critiche a questo argomento sono state avanzate da D. GAETA, *op cit.*, 52 e C. CARDILLO, *Il rapporto di lavoro nautico. Il lavoro del personale nella navigazione marittima ed interna*, Padova, 1998, 309 i quali hanno rilevato che l'esigenza, nei traffici marittimi, di esaurire al più presto i rapporti di debito e credito è valida se comune a tutte le parti del rapporto in causa, mentre perde ogni valore se è propria di una sola parte, come materia di rapporto di lavoro.

propri caratteri di specialità, sia sul piano delle modalità concrete di svolgimento della prestazione, sia sul piano della disciplina applicabile (ancora oggi inserita all'interno di un autonomo codice, sia pur con gli adattamenti operati dalla Corte costituzionale in materia di licenziamento).

È pertanto l'autonomia del sistema relativo al rapporto di lavoro nautico nel suo complesso che impedisce di ravvisare, nella disciplina posta dall'art. 937 c. nav., una violazione dell'art. 3 Cost. rispetto a quella del rapporto di lavoro ordinario.

Si tratta di una soluzione, in ultima analisi, condivisibile e che anzi evidenzia come sia necessario confermare l'esistenza, nel sistema delle regole del lavoro subordinato, di una pluralità di regimi differenziati riguardanti il decorso della prescrizione dei diritti (non solo di credito) dei lavoratori, in relazione alle peculiarità del datore e del rapporto di lavoro.

In questa prospettiva, l'impostazione ribadita dalla Corte costituzionale con riferimento al personale navigante va considerata unitamente a quanto affermato di recente giurisprudenza con riguardo alla posizione del socio di cooperativa<sup>(9)</sup> e dalle Sezioni Unite con riferimento al decorso della prescrizione dei diritti dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione<sup>(10)</sup>.

ILARIO ALVINO - FEDERICA CORBO

---

<sup>(9)</sup> Cfr. Trib. Bergamo, 6 giugno 2023 n. 464 e Cass. 22 settembre 2022 n. 27783 le quali hanno ritenuto che il principio espresso da Cass. n. 26246/2022 può applicarsi al rapporto di lavoro del socio di cooperativa, stante l'autonoma tutela restitutoria a cui questi può accedere in caso di illegittima estromissione dalla compagine sociale.

<sup>(10)</sup> Cfr. Cass. S.U. 28 dicembre 2023 n. 36197, la quale ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un *metus*.